

Interrogazione n. 629

presentata in data 29 maggio 2018

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Terremoto – ERAP Marche affidamenti incarichi professionali realizzazioni SAE”

a risposta orale

Premesso che:

- con le delibere nn. 1225/2016 e 1492/2016, la Giunta Regionale ha affidato all'ERAP importanti attività correlate alla realizzazione dei lavori preordinati all'installazione dei moduli abitativi temporanei (SAE) a seguito degli eventi sismici del 24 agosto - 26 e 30 ottobre 2016;
- con decreto del Soggetto Attuatore del Sisma 2016 n. 99 del 24/12/2016, è stata approvata la convenzione tra la Regione e l'ERAP per la collaborazione inerente l'attività di affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. che stabilisce:
 - di affidare all'ERAP il ruolo di assistenza al R.U.P. (Responsabili Unici dei Provvedimenti) della Regione Marche SAE per la fase di progettazione, la Direzione e contabilità dei relativi lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. (Soluzioni Abitative Emergenza) e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
 - di individuare nell'ERAP la Stazione appaltante delle opere pubbliche, che provvederà alla nomina dei Responsabili del procedimento nonché il soggetto che assume su di sé i compiti relativi al responsabile dei lavori ai sensi del Decreto Lgs. 81/2008;
 - che per l'incarico l'ERAP percepirà un compenso dell'1% dei lavori appaltati;
 - che per l'incarico l'ERAP si possa avvalere della collaborazione e del supporto di professionisti esterni nel rispetto della normativa vigente, i cui relativi oneri saranno imputati nel quadro economico dell'intervento di interesse;
- l'ERAP ha conferito centinaia di incarichi professionali a professionisti esterni e alla sua società partecipata per direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi delle SAE, i cui compensi superano complessivamente 3 milioni di euro;
- per questi incarichi, il Soggetto attuatore del Sisma 2016 della Regione ha già erogato all'ERAP 2,5 milioni di euro di acconti con decreti n. 1710 del 5/12/2017 e n. 258 del 26/02/2018;
- gli incarichi sembrerebbero esser stati conferiti mediante affidamento diretto, anche per importi superiori a 40.000 euro;

- a numerosi professionisti l'ERAP ha affidato più incarichi, anche per importi complessivamente superiori a 40.000 euro;
- la società partecipata, a sua volta, sembrerebbe aver subappaltato a professionisti esterni i coordinamenti della sicurezza a lei già subappaltati dall'ERAP;

Considerato che:

sotto il profilo procedurale:

- per l'espletamento delle attività affidate, la convenzione tra Regione ed ERAP prevede la possibilità per l'ERAP di ricorrere alla collaborazione e al supporto di professionisti esterni e non al subappalto delle funzioni che gli sono state attribuite;
- l'art. 31, comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, d'altra parte, stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure del codice e solo in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario inoltre non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista;
- l'art. 20 della Legge Regionale n. 36/2005, stabilisce il divieto di subappalto dei servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici, svolti dall'ERAP per conto di altre amministrazioni;
- l'art. 102, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che i collaudi debbono essere fatti da dipendenti della Stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche con compensi rientranti nelle consuete forme di incentivazione e solo in caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, possono essere affidati a professionisti esterni, con costi superiori;
- l'affidamento di così tanti incarichi in via diretta a professionisti, anche per importi superiori a 40.000 euro, e l'affidamento di più incarichi al medesimo professionista, anche per importi complessivo dei diversi lotti superiori a 40.000 euro, potrebbero contrastare con i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti, economicità e correttezza, oltre che con la vigente disciplina soprarichiamata;

sotto il profilo dei costi:

- le prestazioni professionali affidate all'ERAP Marche sono remunerate dall'1% dell'importo lavori contrattualmente stabilito, pertanto ogni costo relativo all'attività ivi remunerata (direzione lavori e responsabilità della sicurezza – escluse le collaborazioni e il supporto) sembrerebbe un costo aggiuntivo improprio posto a carico del quadro economico dell'intervento;
- ogni affidamento a professionisti esterni di attività di competenza dell'ERAP sembrerebbe comportare in questo modo un doppio pagamento delle medesime prestazioni;
- le prestazioni subappaltate dall'ERAP alla società partecipata in materia di sicurezza, sembrerebbero coincidere con quelle affidate dalla società partecipata a professionisti esterni denominati assistenti, ciò se confermato potrebbe generare una dinamica che va attentamente indagata nell'ipotesi di violazione del divieto di subappalto di cui al citato comma 8 dell'art. 31 del decreto legislativo 50/2016 e dell'eventuale indebito arricchimento di una società che, a fronte di un corrispettivo, fa eseguire la prestazione ad altro soggetto a prezzi decisamente inferiori (senza dimenticare che sulle stesse prestazioni l'ERAP percepisce l'1% dell'importo dei lavori, l'incentivo alla progettazione per i dipendenti, etc.);

Dato atto che

per la rilevanza delle questioni trattate e dei fatti emersi, lo scrivente Consigliere anche sulla scorta della risposta alla presente interrogazione, sta valutando l'opportunità di effettuare le opportune segnalazioni alla Procura della Repubblica e alla Procura generale della Corte dei Conti;

INTERROGA

il Presidente della Giunta per sapere:

- se e come la Regione verifica l'attività espletata dall'ERAP in forza della convenzione per la collaborazione inerente l'attività di affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E.;
- con quali modalità l'ERAP ha individuato i professionisti esterni cui affidare gli incarichi tecnici con compensi posti a carico dei quadri economici delle SAE, sia per importi superiori che inferiori a 40.000 euro;
- se le modalità adottate dall'ERAP hanno rispettato i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti, economicità e correttezza, oltre che di norme specifiche contenute nel decreto legislativo 50/2016;
- se nell'affidare incarichi professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per le SAE, l'ERAP abbia in qualche caso violato il divieto di subappalto stabilito dal Decreto Legislativo 50/2016 e dalla legge regionale 36/2005;

- se l'affidamento degli incarichi di collaudo a professionisti esterni è stato preceduto da una verifica della carenza di idoneo personale nell'ambito della Regione, dell'ERAP e di altre amministrazioni pubbliche;
- se è corretto che, quando affidate a professionisti esterni, le funzioni di direzione lavori e sicurezza vengano pagate anche all'ERAP;
- se è legittimo il subappalto delle attività di coordinamento della sicurezza alla società partecipata e quello della società partecipata a liberi professionisti qualificati come assistenti del coordinatore della sicurezza ma chiamati contrattualmente ad espletare le medesime funzioni ed attività del titolare dell'incarico;
- se sono legittimi gli affidamenti diretti di importo superiore a 40.000 euro effettuati dall'ERAP;
- se sono legittimi gli affidamenti diretti allo stesso professionista di più incarichi professionali effettuati dall'ERAP, sovente per lotti di attività riconducibili allo stesso cantiere, anche per importi complessivi superiori a 40.000 euro;
- se la Regione Marche, laddove abbia ravvisato anomalie, ha segnalato le violazioni da parte dell'ERAP Marche e della società partecipata delle norme sul divieto di subappalto previste dal Decreto legislativo 50/2016 e dalla legge regionale 36/2005 all'Autorità nazionale anticorruzione e come intende attivarsi per garantire il rispetto di tali disposizioni da parte dell'ente regionale e della sua partecipata.